



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIREZIONE GENERALE per il MARE e le COSTE

(di seguito “MiTE – DG MAC”)

E

**ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE**

(di seguito “ISPRA”)

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE (di seguito MiTE – DG MAC), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44, codice fiscale 97240370581, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dal Dr. Carlo Zaghi in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per il Mare e le Coste, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (di seguito “ISPRA”), con sede legale in Roma, Via Vitaliano Brancati, n.48 (Partita IVA 10125211002), nella persona del Presidente Prefetto Stefano Laporta, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

(MITE, ISPRA, nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”)

VISTI

- l’art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni, in forza del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha previsto l’istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- il decreto-legge 1° marzo 2021, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55 (GU n.102 del 29-04-2021), che introduce disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, il quale, tra l’altro, istituisce il Ministero della transizione ecologica (MiTE), che assume le competenze del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico;

- il Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, di cui al DPCM del 29 luglio 2021, n.128, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021);
- l'art. 28 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, istituisce l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- il Decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che reca norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi del quale l'ISPRA, ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile è vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- l'art. 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 che ha istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) – del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente – al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;
- l'art. 6 della citata legge n. 132/2016 che attribuisce all'ISPRA funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico delle attività del citato SNPA, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del medesimo SNPA, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività dello stesso;
- la Circolare della P.C.M. recante la disciplina della “Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 09 marzo 2010”

PREMESSO CHE

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n.7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti

i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; il Protocollo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori del Protocollo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

- l'articolo 133 lett. a) n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, stabilisce le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e che gli Stati Membri che vogliono accedervi sono tenuti a consegnare il Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di norma entro il 30 aprile;
- le risoluzioni n. 6/00189 del 27 aprile 2021 della Camera dei Deputati e n. 6/00188 del Senato della Repubblica del 27 aprile 2021 hanno approvato le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e impegnato il Governo a trasmettere il Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione europea;
- il 30 aprile 2021 il Governo ha ufficialmente trasmesso il testo definitivo del PNRR alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/241 del Dispositivo di ripresa e resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF);
- il 13 luglio 2021, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la valutazione del PNRR italiano, sulla base della proposta della Commissione, mediante l'adozione della decisione di esecuzione (doc. 10160/21) di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/241;
- il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze determina l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per le singole amministrazioni titolari dei suddetti interventi;
- la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR contenenti le "Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la Comunicazione della Commissione COM (2021) 1054 stabilisce gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno

significativo» (“Do Not Significant Harm” - DNSH) a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;”

- il PNRR (investimento 3.5, Missione M2 e Componente C4 - Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini) prevede interventi su larga scala per il ripristino e la protezione dei fondali e degli habitat marini nelle acque italiane;
- gli obiettivi dell’Unione Europea di protezione della biodiversità al 2030, richiedono che la percentuale di acque nazionali sottoposte a misure di conservazione aumenti significativamente;
- a questo scopo, l’investimento 3.5 del PNRR prevede una serie di azioni che richiedono una conoscenza approfondita della localizzazione, dell’estensione e dello stato degli habitat costieri e marini nonché interventi su larga scala per il ripristino e la protezione dei fondali e degli habitat marini nelle acque italiane, rafforzando il sistema nazionale di ricerca e osservazione degli ecosistemi marini e costieri.
- L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale:
 - svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture;
 - svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, sia a supporto del Ministero della transizione ecologica e delle altre amministrazioni dello Stato, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale;
 - svolge le funzioni del Servizio Geologico, quale Organo Cartografico dello Stato, di cui all’art. 1 della Legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione dei rilevamenti terrestri ed idrografici;
 - assicura il coordinamento tecnico e scientifico del complessivo sistema delle attività dei Programmi di monitoraggio marino adottati mediante il D.M. 11 febbraio 2015 (G.U. del 2 marzo 2015) previsti dall’art.11 del D.lgs 190/2010 di recepimento della Direttiva quadro sulla Strategia per l’ambiente marino 2008/56/EC e provvede alla realizzazione delle attività dei suddetti Programmi di monitoraggio marino di propria competenza, a seguito dell’Accordo Operativo ex art. 15 della legge 241/90 e

ss.mm.ii. di attuazione del D.lgs. n. 190/2010 tra MiTE, ISPRA e ARPA Capofila del 28 gennaio 2021;

- svolge attività di ricerca e conoscitiva, nonché sperimentazione per la definizione di strategie, approcci, metodi e strumenti per il monitoraggio dello stato di salute dell'ambiente marino e marino costiero, nonché per indagini a supporto dell'istituzione di nuove aree marine protette (Siti natura 2000 a mare, Aree marine protette nazionali e Aree marine protette regionali) e della loro gestione, della tutela della biodiversità marina (habitat e specie di interesse conservazionistico), dell'uso sostenibile del patrimonio ittico (pesca) e al contrasto dell'espansione delle specie aliene marine, anche mediante la partecipazione a progetti di ricerca comunitari e internazionali e assicurando il supporto tecnico-scientifico al MiTE per l'implementazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo.
- La Direzione competente del Ministero della transizione ecologica, secondo le previsioni del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, di cui al DPCM del 29 luglio 2021, n.128, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021) svolge le funzioni di cui all'art.9 del citato DPCM, tra cui:
 - supporto nell'elaborazione delle politiche per il mare e le zone umide, gestione integrata della fascia costiera marina, e attuazione della Strategia marina;
 - sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento marino prodotto dalle attività economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;
 - politiche per il contrasto all'inquinamento atmosferico prodotto dalle attività marittime e portuali e per la riduzione della CO₂, in collaborazione con la Direzione generale valutazioni ambientali (VA);
 - promozione della cultura del mare e del patrimonio naturalistico connesso; avvio e sviluppo della marittimità e portualità partecipata e sostenibile per i profili di competenza del Ministero;
 - vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale in ambito terrestre e marino.
- con il presente Protocollo d'Intesa, le Parti manifestano il loro interesse a instaurare, ciascuno nell'ambito dei rispettivi ruoli, competenze e responsabilità istituzionali, un rapporto di collaborazione tecnica e scientifica, proficuo e

sistematico, per l'attuazione del Progetto "Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini";

- le Parti intendono provvedere alla gestione e coordinamento congiunto di tutte le attività di cui al presente Protocollo d'Intesa relativamente all'investimento 3.5, Missione M2 e Componente C4 - Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini del PNRR;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di eventuali discendenti atti esecutivi.

Art. 2

(Oggetto)

Oggetto del presente Protocollo è l'attuazione del Progetto "Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini" basato sulla realizzazione delle linee di attività appresso descritte:

- 1) Realizzazione di sistemi di osservazione degli ecosistemi marini e marino-costieri tramite sistemi di osservazione non stazionari e sistemi di osservazione *in situ*.
- 2) Mappatura degli habitat marini costieri e di acque profonde di interesse conservazionistico.
- 3) Attività di ripristino ecologico dei fondali e degli habitat marini tramite misure di protezione ecologica, interventi di ripristino attivo e attuazione di misure di tutela.

Su ciascuna delle fasi suddette, le parti rimettono la valutazione operativa per l'espletamento delle relative incombenze alla *task force* di cui al successivo art. 8.

Art. 3

(Compiti delle Parti)

Con riferimento a ciascuna delle linee di attività di cui al precedente art. 2, le Parti si impegnano reciprocamente all'assolvimento delle attività previste nel dettaglio nell'Allegato al presente Protocollo che ne costituisce parte integrante.

Art. 4

(Convenzione)

Le Parti, per il raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente Protocollo ed in linea con quanto previsto dalla Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR contenenti le "Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR", potranno sottoscrivere specifica Convenzione, che disciplini diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisca indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i *target* e i *milestone* di progetto.

Nell'ambito di tale Convenzione le Parti potranno nel dettaglio convenire:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- le modalità di finanziamento a valere sulle risorse economiche individuate nel Decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il personale coinvolto, specificandone il numero, le competenze professionali richieste e/o ogni altro requisito ritenuto dalle Parti necessario.

La eventuale Convenzione verrà stipulata nel rispetto delle previsioni del successivo art. 12 del presente Protocollo.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Task force di cui al successivo articolo 8 potrà proporre ulteriori attività rispetto a quelle precedentemente individuate, da sottoporre ai soggetti firmatari del presente Protocollo.

Per quanto non espressamente disposto dalla citata Convenzione, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo di Intesa.

Art. 5

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, saranno rispettate le normative vigenti in materia di

salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Protocollo, a tenere informata l'altra Parte sulle proprie attività di comune interesse.

Le Parti si impegnano, su base di non interferenza con le attività prioritarie e i compiti istituzionali, a mettere a disposizione proprie infrastrutture, competenze, personale e informazioni dei database di specifico interesse per la formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività istituzionali.

Le Parti si danno, altresì reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, saranno osservate tutte le misure in materia di prevenzione del contagio da SARS-COV-2 (o Covid 19).

Art. 6

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività riconducibili al presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 7

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal GDPR Reg. UE 2016/679 Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Art. 8

(Task force)

Le Parti si impegnano a costituire entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo, una *task force* MiTE-ISPRA, con funzioni di coordinamento degli aspetti amministrativo-finanziari e degli aspetti tecnico-scientifici per l'effettiva attuazione del presente Protocollo d'Intesa, composta da 3 membri dell'ISPRA e da 3 del MITE i cui compiti saranno definiti nella prima riunione della task force stessa con apposito documento sottoscritto dalle Parti.

La *task force* si riunirà con cadenza almeno semestrale, o su richiesta di anche una sola delle Parti, per esaminare le tematiche precisate nel precedente art. 2.

I membri della *task force* non riceveranno alcun emolumento per le attività prestate.

Art. 9

(Durata e recesso)

Il presente Protocollo avrà una durata pari a 6 (sei) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato nei modi di legge, previo accordo scritto tra le Parti.

La durata potrà essere prorogata fino alla conclusione delle attività previa comunicazione scritta tra le Parti che dovrà intervenire almeno 30 giorni prima della data di scadenza, con posta elettronica certificata (P.E.C).

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte, a mezzo P.E.C. (secondo quanto previsto dall'art. 47 del D.lgs. n. 82/2005) non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito della Convenzione di cui all'art.4 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10

(Modifiche al Protocollo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse. Detta volontà dovrà essere comunicata all'altra Parte a mezzo P.E.C.

Art. 11

(Oneri finanziari e Costi)

Dall'esecuzione del presente Protocollo non dovranno derivare a carico delle Parti, nuovi o maggiori oneri per il bilancio. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

La Convenzione di cui all'art. 4 e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione della stessa, saranno a valere sulle risorse economiche individuate nel Decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Protocollo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e sulla base delle indicazioni della task force di cui all'art. 8 impiegando le strutture, le attrezzature e il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità.

Art. 13

(Attività mediatica)

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente Protocollo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 14

(Uso del logotipo/logo istituzionale)

Esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività di cui all'oggetto del presente Protocollo e nell'ambito delle attività da questo discendenti, le Parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, il logotipo/logo istituzionale di rispettiva proprietà, che, in nessun caso, sarà consentito per la promozione e sviluppo di attività aventi fini di lucro.

Le Parti si impegnano pertanto, a rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Protocollo, oltre che nell'utilizzo del reciproco logotipo/logo, l'immagine dell'altra parte nonché a osservare e rispettare le prescrizioni vigenti, che saranno eventualmente messe a disposizione dell'altra Parte per opportuna conoscenza.

L'autorizzazione all'utilizzo del reciproco logotipo/logo non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà e/o concessione in favore dell'utilizzatore di

diritti di qualsivoglia tipologia sullo stesso. Le Parti pertanto dichiarano di essere a conoscenza del fatto che, l'utilizzo del logotipo/logo dell'altra Parte senza la previa autorizzazione di cui sopra e/o in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sarà in ogni caso ritenuto utilizzo abusivo.

Art. 15

(Proprietà ed utilizzo dei dati)

I dati, le informazioni, le elaborazioni e ogni altro prodotto derivante dall'attuazione del presente Protocollo sono di proprietà comune delle Parti.

Le Parti si impegnano a utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi legati alle attività oggetto di collaborazione e a non divulgarle verso terzi senza preventivo accordo.

Tutto il materiale ed i documenti prodotti nel corso delle attività concordate rimangono nella esclusiva disponibilità delle Parti. Queste si impegnano a non consegnare a terzi o divulgare i materiali e i documenti prodotti senza il preventivo accordo tra le parti.

Art. 16

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per il MITE: Via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 ROMA (pec: MAC@pec.minambiente.it) – all'attenzione del Direttore della Direzione competente di cui all'art.9 del DPCM del 29 luglio 2021, n.128;
- per l'ISPRA: Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA (pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) - all'attenzione del Presidente *pro tempore*.

Art. 17

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio: il MITE, in Roma via Cristoforo Colombo, n. 44 e l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48.

Art. 18

(Firma)

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale ovvero con altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 bis della Legge 241/1990.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

<p>Per il MiTE Il Direttore della Direzione Generale per il mare e le coste Carlo Zaghi</p>	<p>Per l'ISPRA Il Presidente Prefetto Stefano Laporta</p>
---	---

ALLEGATO

“Progetto di ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini”

Linee di attività del Progetto

- 4) Realizzazione di sistemi di osservazione degli ecosistemi marini e marino-costieri tramite sistemi di osservazione non stazionari e sistemi di osservazione in situ
- 5) Mappatura degli habitat marini costieri e di acque profonde di interesse conservazionistico
- 6) Attività di ripristino ecologico dei fondali e degli habitat marini tramite misure di protezione ecologica, interventi di ripristino attivo e attuazione di misure di tutela

1) Realizzazione di sistemi di osservazione degli ecosistemi marini e marino-costieri tramite sistemi di osservazione non stazionari e sistemi di osservazione in situ

ISPRA:

Definizione del quadro complessivo delle infrastrutture necessarie al potenziamento delle piattaforme di osservazione marina non stazionarie e in situ al fine di:

- disporre della conoscenza della distribuzione a scala nazionale degli habitat marini di interesse conservazionistico
- rafforzare e accreditare in Europa il sistema osservativo marino e marino-costiero italiano, promuovendo l'integrazione tra attività di indagine e di esplorazione e il sistema di monitoraggio ambientale attualmente attivo a supporto delle normative UE di settore (e.g. Direttiva 2008/56/EC, Direttiva 2000/60/EC, Direttiva 1992/43/CEE, Direttiva 2009/147/CE)
- creare delle infrastrutture di avanguardia mettendo a fattor comune le componenti scientifiche e industriali a livello nazionale.

Concettualizzazione e studio di fattibilità tecnica e scientifica delle infrastrutture da realizzare (navi e sistemi di osservazione *in situ*) in funzione dei fabbisogni di prospezione scientifica, monitoraggio e usi per ricerca.

Predisposizione ed espletamento di bandi di gara finalizzati a:

- Realizzazione di n. 2 navi oceanografiche da ricerca
- Ampliamento e adeguamento dei sistemi di osservazione *in situ*

MiTE: valutazione e condivisione del quadro complessivo, della concettualizzazione e studio di fattibilità tecnica e scientifica delle infrastrutture da realizzare e dei bandi di gara

2) Mappatura degli habitat marini costieri e di acque profonde di interesse conservazionistico

ISPRA:

Definizione del quadro complessivo nazionale delle attività necessarie, relative a:

- Mappatura habitat costieri, con particolare riguardo alla realizzazione di una nuova mappatura a scala nazionale delle praterie di *Posidonia oceanica* e di *Cymodocea nodosa*
- Mappatura di habitat profondi di fondo duro con particolare riguardo ai margini della piattaforma continentale e dei monti sottomarini.

Predisposizione ed espletamento dei relativi bandi di gara e accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. con altre pubbliche amministrazioni.

MiTE: valutazione e condivisione del quadro complessivo, dei bandi di gara e degli accordi di collaborazione ex art. 15.

3) Attività di ripristino ecologico dei fondali e degli habitat marini tramite misure di protezione ecologica, interventi di ripristino attivo e attuazione di misure di tutela

ISPRA:

- Supporto tecnico-scientifico al MiTE per l'individuazione del complesso di misure di protezione ecologica, interventi di ripristino attivo e di misure di tutela, e degli strumenti a sostegno dell'enforcement degli strumenti di protezione.
- Supporto tecnico-scientifico al MiTE per l'istituzione di nuove aree marine protette.
- Realizzazione di linee guida per la redazione di progetti sul ripristino ecologico e, in collaborazione con il MiTE, per la predisposizione e l'espletamento dei bandi di gara da parte delle amministrazioni.
- Verifica dell'efficacia delle misure di ripristino adottate.

MiTE:

- Valutazione e condivisione delle linee guida per la redazione di progetti sul ripristino ecologico.
- Supporto alle amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'ISPRA, per la predisposizione e l'espletamento di bandi di gara per l'assegnazione dei progetti di ripristino ecologico in base ai requisiti previsti dalle linee guida predisposte dall'ISPRA.
- Avvio degli iter amministrativi e adozione di atti e regolamenti finalizzati alla implementazione delle misure di tutela quali, ad es., l'istituzione di AMP e implementazione di strumenti/azioni per la verifica dell'efficacia dell'enforcement degli strumenti di protezione.